

Publicato il 14/04/2025

N. 07316/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 14306/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 14306 del 2023, proposto da Artisti 7607 – Società Cooperativa A Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Petitto, Riccardo De Vergottini, Rocco Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

**Netflix** International B.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Apa, Maria Vittoria La Rosa, Chiara Marchisotti e Micael Montinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

- della Delibera N. 220/23/CONS adottata in data 2 AGOSTO 2023, notificata alla ricorrente in data 21 agosto 2023 e pubblicata sul sito web [www.agcom.it](http://www.agcom.it) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 31 agosto 2023 recante la “conclusione del procedimento avviato nei confronti della società **Netflix** International B.V. per la violazione dell'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35” e avente a oggetto l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società **Netflix** International B.V.; nonché di ogni ulteriore provvedimento e atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque afferente alla citata delibera n. 220/23/Cons e, in particolare degli atti richiamati nelle premesse della stessa delibera e non cogniti alla ricorrente:

- della delibera di proroga dei termini del procedimento n. CONT. 11/22/DSDI/N°PROC. 13-GG del Consiglio del 16 marzo 2023;
- delle richieste di parere formulate dal Consiglio al Servizio giuridico dell'Autorità nelle riunioni del 27 giugno 2023 e del 26 luglio 2023;
- della delibera di proroga dei termini del procedimento n. CONT.11/22/DSDI/N°13-GG del Consiglio del 13 luglio 2023, nonché di ogni ulteriore atto connesso, collegato o presupposto, anche non cognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità intimata e di **Netflix** International B.V.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. La società ricorrente ha impugnato la delibera n. 220/23/CONS con cui l'Autorità resistente ha disposto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato, su segnalazione della medesima ricorrente, nei confronti della società **Netflix** International B.V. (di seguito, **Netflix**) per la

violazione dell'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. La ricorrente, in ordine ai fatti di causa, ha premesso che:

- *“Artisti 7607 – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (di seguito, “Artisti 7607” o la “Ricorrente”) è un organismo di gestione collettiva (di seguito anche “OGC”) che svolge attività di gestione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore per le opere cinematografiche e assimilate su mandato degli artisti, interpreti ed esecutori (di seguito, “AIE”);*

- *“gli organismi di gestione collettiva, tra cui Artisti 7607, negoziano - di prassi su base annuale - con gli utilizzatori [i.e. Netflix] le migliori condizioni contrattuali finalizzate a garantire una remunerazione adeguata e proporzionata per i propri AIE mandanti”;*

- *“l'art. 84 della legge n. 633/1941 prevede che agli AIE, che abbiano sostenuto una parte di notevole importanza artistica, spetti ex lege per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata un compenso adeguato e proporzionato”;*

- ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 *“le informazioni ... devono essere fornite dagli utilizzatori agli organismi di gestione collettiva per mettere in condizione questi ultimi di poter predisporre una proposta economica valida con l'obiettivo di addivenire al perfezionamento di un accordo economico che garantisca agli AIE una remunerazione adeguata e proporzionata”;*

- qualora gli utilizzatori non forniscano le informazioni dovute *“l'organismo di gestione collettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno allegato alla delibera n. 396/2017/Cons dell'AGCom, ha la facoltà di segnalare tale condotta all'Autorità per le*

*Garanzie nelle Comunicazioni che, ai sensi dell'art. 40 del Decreto, avvia il procedimento istruttorio al fine di valutare l'effettivo adempimento dell'utilizzatore rispetto a quanto disposto dall'art. 23 del Decreto e, in caso di accertamento della violazione, applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, comma 2, del Decreto”.*

La parte, in relazione alla vicenda controversa, espone che:

- *“il procedimento archiviato con la delibera oggetto della presente impugnazione trae origine da due segnalazioni presentate da parte di Artisti 7607, ai sensi dell'art. 6, comma 9 6, del Regolamento, nei confronti del Gruppo **Netflix**”;*

- *“con una prima segnalazione, inviata all'AGCom in data 13 agosto 2021 (doc. n. 3), Artisti 7607, in relazione all'arco temporale 2015 – 2019, ha comunicato all'Autorità la mancata trasmissione da parte di **Netflix**, in qualità di utilizzatore di contenuti e opere audiovisive, delle informazioni a sua disposizione necessarie per la riscossione di proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti per la remunerazione adeguata e proporzionata di cui all'art. 84 della legge n. 633/1941, nel termine di novanta giorni previsto ai sensi dell'art. 23 del Decreto”;*

- *“con successiva segnalazione trasmessa ad AGcom in data 19 maggio 2022 (doc. n. 4), Artisti 7607 ha rinnovato il contenuto della precedente segnalazione, rappresentando altresì la reiterazione della condotta da parte di **Netflix**, la quale ha fornito soltanto parzialmente le informazioni a propria disposizione con riferimento all'utilizzo delle opere per l'anno 2020 e in relazione al primo trimestre del 2021, mentre, con riferimento al restante anno 2021, Artisti 7607 ha segnalato la totale assenza di trasmissione di qualsivoglia informazione da parte dell'Utilizzatore”;*

- *“nello specifico, **Netflix**, nell'ambito delle negoziazioni (che vanno oramai avanti da sette anni), ha omesso di fornire: (i) i dati commerciali e, vale a dire, i ricavi da abbonamento e numero di abbonati relativi alle*

*utilizzazioni in relazione agli anni 2015 – 2019 e (ii) i dati relativi all'utilizzo delle opere alle visualizzazioni, ai ricavi di abbonamento e al numero abbonati in relazione agli anni 2020 – 2022 ... la condotta perpetrata da **Netflix** ha comportato il mancato raggiungimento di un accordo economico relativo al compenso adeguato e proporzionato di cui all'art. 84 della legge n. 633/1941 per le annualità 2015-2021”;*

*- “in data 25 luglio 2022, l'AGCom, avendo ravvisato gli estremi per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ha contestato la condotta di **Netflix** in relazione alla presunta violazione dell'art. 23, comma 1, del Decreto”;*

*- “in data 2 agosto 2023, l'Autorità, ad esito dell'attività istruttoria, ha ritenuto di archiviare il procedimento istruttorio nei confronti di **Netflix** con delibera n. 220/23/Cons oggetto della presente impugnazione”.*

3. L'Autorità a supporto della anzidetta determinazione ha adottato la seguente motivazione:

*“CONSIDERATO, quindi, in particolare:*

*- che le inadempienze informative addebitabili ad Artisti7607, con particolare riferimento alle tariffe e alla rappresentatività, accertate nel corso dell'istruttoria, rendono di per sé inesigibile l'assolvimento dell'obbligo ex art. 23 contestato all'utilizzatore;*

*- che le informazioni richieste da Artisti7607 non risultano coerenti rispetto al canone di proporzionalità e di buona fede delle trattative;*

*- che tenuto conto dell'ambito oggettivo di applicazione gli obblighi degli utilizzatori di cui all'art. 23 non includono informazioni relative all'insieme dei ricavi o del numero degli abbonati di un servizio, in quanto le informazioni sono riferite alle singole opere; -*

*che **Netflix**, in ossequio alle disposizioni del comma 2 dell'art. 23, ha esercitato il diritto di cui all'articolo 27, indicando tempestivamente ad Artisti7607 le informazioni indispensabili di cui non era in possesso, e di converso a disposizione della Collecting. Pertanto, per quanto disposto dal*

*predetto comma, il termine di 90 giorni per la fornitura di informazioni, di cui al comma 1 dell'art. 23, è da ritenersi sospeso non avendo la Società ricevuto tutte le informazioni corrette, complete e congruenti da parte della Collecting;*

*- che, pertanto, nel caso di specie non può essere accolta la denuncia di violazione dell'art. 23 da parte di Netflix;*

*...*

*RITENUTO, altresì, alla luce delle considerazioni svolte ai fini della conclusione ed esecuzione dell'accordo:*

*- che Netflix dovrebbe fornire le informazioni relative al catalogo 2020, 2021 e 2022, con le stesse modalità già utilizzate per le annualità dal 2015 al 2019;*

*- che Artisti7607 dovrebbe fornire dati sulla rappresentatività nel senso sopra richiamato, ovvero sia riportare per ciascuna opera: (i) l'identificazione dei propri artisti mandanti aventi un ruolo di notevole importanza artistica, distinguendo tra artisti primari e comprimari, attori video e doppiatori; (ii) l'incidenza percentuale di tali artisti sul totale degli aventi diritto dell'opera; - che Netflix dovrebbe fornire: (i) i dati sulle visualizzazioni di ciascuna delle opere rivendicate, anche per le annualità mancanti, a partire dal 2020; (ii) i dati relativi al proprio fatturato in Italia, per le annualità rilevanti;*

*- che lo scambio di informazioni tra le parti deve avvenire secondo l'ordine e con le modalità sopra indicate”.*

4. A fondamento del ricorso la parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura.

*I. Violazione e falsa applicazione dell'allegato A alla delibera n. 396/17/Cons del 19 ottobre 2017, Regolamento sull'esercizio delle competenze di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per*

*l'uso online nel mercato interno. Violazione e falsa applicazione dell'Allegato A alla delibera n. 437/22/Cons, Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione dell'articolo 14 della legge n. 689/1981. Violazione dei 14 principi di imparzialità, trasparenza e proporzionalità. Violazione del giusto procedimento. Disparità di trattamento. Violazione degli articoli 3 e 97 Cost.*

Dopo aver premesso che “*in numerosi punti della Delibera, l'AGCom ha censurato la condotta di Artisti 7607 per non avere comunicato a Netflix informazioni riguardanti la propria tariffa ovvero dati sulla rappresentatività*”, la parte deduce che “*la condotta dell'AGCom risulta censurabile nel momento in cui ha contestato presunte inadempienze alle disposizioni del Decreto ad Artisti 7607 non rispettando le regole procedurali previste dal Regolamento sulle sanzioni. Inoltre non soltanto l'AGCom non ha formalizzato alcun tipo di contestazione nei confronti di Artisti 7607, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sulle sanzioni, ma non ha neppure posto la Ricorrente nella condizione di difendersi sia rispetto alle numerose contestazioni espresse da parte di Netflix ... sia rispetto alle valutazioni della stessa Autorità, ... violando le tradizionali garanzie procedurali che avrebbero dovuto essere assicurate (anche) ad Artisti 7607 (i.e. principio della contestazione, rispetto dei termini del procedimento, possibilità di inviare memorie istruttorie)*”.

Sotto un secondo profilo la parte ricorrente, premesso che “*a pagina 30 del provvedimento in contestazione, l'Autorità, prima dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio nei confronti di Netflix, indica addirittura quale comportamento Artisti 7607 dovrebbe, a suo dire, tenere “ai fini della conclusione ed esecuzione dell'accordo” ... l'Autorità arriva a definire anche l'ordine secondo cui le informazioni devono essere scambiate tra le parti per concludere l'accordo*”, lamenta che “*il*

*provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui, archiviando il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Netflix, impone ad Artisti 7607 – non destinataria del procedimento – condotte da tenere per la conclusione e l'esecuzione dell'accordo con la controinteressata”.*

*II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della Direttiva 2014/26/UE. Violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 23 del d.lgs n. 35/2017. Violazione e falsa applicazione dell'art. 110 quater della legge n. 633/1941. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.*

La ricorrente contesta la ricostruzione del quadro giuridico di riferimento effettuata dall'Autorità nella parte in cui ha ritenuto che *“la lettura dell'art. 23 deve essere effettuata alla luce del precedente art. 22 sulla concessione delle licenze”*: *“assumere che l'indisponibilità di Netflix a condividere le informazioni economiche richieste da Artisti 7607 sia stata giustificata in quanto lo stato delle trattative condotte dalle parti sia da ricondurre nell'alveo dell'art. 22 del Decreto e non già nell'alveo dell'art. 23 del medesimo Decreto è errato perché la disciplina prevista dall'art. 22 non è applicabile al caso di specie non essendo l'oggetto delle trattative tra la Ricorrente e l'Utilizzatore la concessione di una licenza”*. L'Autorità *“ha ricondotto la fattispecie non già sotto l'alveo dell'art. 23 ma sotto l'alveo dell'art. 22 che ... disciplina una fase, la concessione delle licenze, che non risulta applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio ... infatti, nel settore audiovisivo la negoziazione delle licenze non avviene tra l'utilizzatore e gli OGC ma avviene in una fase a monte, ovvero prima dell'inserimento dell'opera a catalogo e prima del coinvolgimento degli OGC. Nella fase di concessione delle licenze, i soggetti coinvolti, infatti, non risultano essere l'utilizzatore e gli OGC ma l'utilizzatore e il produttore o il distributore”*.

Sotto un diverso profilo contesta l'affermazione, contenuta nella gravata delibera, secondo cui *“gli obblighi degli utilizzatori di cui all'art. 23 non*

*includono informazioni relative all'insieme dei ricavi o del numero degli abbonati di un servizio, in quanto le informazioni sono riferite alle singole opere", dovendosi tenere conto che le "ulteriori informazioni, ove disponibili" di cui all'art. 23, comma 1, lett. b), sono "state chiaramente identificate con il disposto dell'art. 110 quater della legge n. 633/1941, che integra e completa l'elenco dell'art. 23 del Decreto".*

*III. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta.*

La parte si duole, sotto il profilo dell'eccesso di potere, del fatto che *"nonostante Artisti 7607 abbia fornito la corretta interpretazione della disciplina alla luce delle dinamiche del settore audiovisivo, l'Autorità non sembra averne tenuto in alcun modo conto ai fini della Delibera ... in un primo momento in sede di audizione l'Autorità ha concordato con l'impostazione fornita da Artisti 7607 aderente alle dinamiche e al funzionamento del mercato, in un secondo momento ha ricondotto la fattispecie non già sotto l'alveo dell'art. 23 ma sotto l'alveo dell'art. 22".*

Soggiunge che *"nel testo della Delibera ... non vi è traccia né dell'esito degli approfondimenti svolti dal Servizio Giuridico né delle valutazioni svolte dalla Direzione per motivare il discostamento da suddette valutazioni ... non è possibile comprendere le motivazioni per cui la Direzione abbia deciso di discostarsi così palesemente dal parere del Servizio Giuridico".*

5. Si è costituita la controinteressata **Netflix** International B.V. (di seguito "**Netflix**") chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è altresì costituita l'Autorità intimata la quale in via preliminare ha eccepito:

- l'inammissibilità del ricorso - nella parte in cui è volto a contestare l'azione di "moral suasion" posta in essere dall'Autorità - trattandosi di mere esortazioni non vincolanti e quindi non lesive della sfera giuridica della ricorrente;

- l'inammissibilità del ricorso - nella parte in cui è volto a contestare l'archiviazione del procedimento sanzionatorio nei confronti di **Netflix** - perché la ricorrente, in qualità di mero segnalante, non è titolare di una posizione giuridica soggettiva (la parte richiama T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 3391/2024).

6. All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale.

La prima eccezione concernente l'invito rivolto dall'Autorità alla ricorrente (*"RITENUTO ... che Artisti7607 dovrebbe fornire dati sulla rappresentatività nel senso sopra richiamato, ovvero sia riportare per ciascuna opera: (i) l'identificazione dei propri artisti mandanti aventi un ruolo di notevole importanza artistica, distinguendo tra artisti primari e comprimari, attori video e doppiatori; (ii) l'incidenza percentuale di tali artisti sul totale degli aventi diritto dell'opera"*) è fondata.

Va premesso che tramite il suddetto invito l'Autorità ha esercitato un potere che non è espressamente previsto dalla legge, ponendo in essere *"un'attività non formalizzata volta ad indurre i soggetti vigilati all'assunzione di condotte reputate adeguate al raggiungimento dei fini cui è preordinata la funzione di vigilanza: attività che non si esplica nell'assunzione di provvedimenti formali e autoritativi per l'attuale mancanza di una norma ad hoc"* (T.A.R. Roma, sez. III, 12/12/2009, n. 12839).

Ciò premesso la contestazione in esame deve ritenersi inammissibile in quanto ha ad oggetto una mera esortazione priva di contenuto provvedimentale e priva delle caratteristiche tipiche del provvedimento amministrativo, che, come tale, non determina alcuna modificazione autoritativa della realtà giuridica ed è inidonea ad incidere con immediatezza sulla sfera giuridica del destinatario.

L'assenza di effetti lesivi della posizione giuridica della parte ricorrente è confermata dalla considerazione che, ove la ricorrente non ottemperasse l'esortazione indirizzata dall'Autorità, non sarebbe per questo sanzionabile, né l'esortazione in questione costituisce un presupposto necessario dell'eventuale apertura di un procedimento sanzionatorio nei confronti della ricorrente.

Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi che, in assenza di alcun attuale pregiudizio a carico della ricorrente, quest'ultima sia priva dell'interesse all'esame della censura.

Viceversa va disattesa l'eccezione fondata sull'assunto secondo cui la parte ricorrente agirebbe senza essere titolare di una posizione giuridica soggettiva da tutelare posto che, come riconosciuto dalla stessa Autorità, la ricorrente, in qualità di organismo di gestione collettiva (di seguito anche "OGC"), gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto dei rispettivi titolari e, dunque, agisce in giudizio al fine di tutelare i suddetti diritti.

8. Tanto premesso, i motivi di ricorso non sono fondati.

9. Con il primo motivo contesta che AGCOM *"ha contestato presunte inadempienze alle disposizioni del Decreto ad Artisti 7607 non rispettando le regole procedurali previste dal Regolamento sulle sanzioni"* e quindi *"non ha neppure posto la Ricorrente nella condizione di difendersi sia rispetto alle numerose contestazioni"*.

La doglianza è priva di pregio.

Infatti, va considerato che l'Autorità non ha mosso contestazioni alla ricorrente al fine di irrogarle una sanzione, ma, muovendo dall'esigenza di considerare le interazioni tra le condotte di entrambe le parti della trattativa, si è limitata a valutare la condotta tenuta dalla parte destinataria del procedimento sanzionatorio (**Netflix**) alla luce della condotta tenuta dalla controparte negoziale (la ricorrente).

Ne deriva che l'Autorità non era tenuta a rispettare le regole procedurali previste dal regolamento sulle sanzioni da osservare nei confronti del destinatario del procedimento sanzionatorio.

Peraltro, la ricorrente ha, in ogni caso, avuto possibilità di rappresentare le proprie ragioni dinnanzi l'Autorità, davanti alla quale è stata convocata in audizione il giorno 9 marzo 2023.

10. Sempre con il primo motivo contesta che AGCOM “*impone ad Artisti 7607 – non destinataria del procedimento – condotte da tenere per la conclusione e l'esecuzione dell'accordo con la controinteressata*”.

Il motivo è inammissibile per quanto sopra detto al punto 7.

11. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.

11.1. Ai fini dell'esame della censura è necessario riportare, per quanto di interesse, la disciplina recata dall'art. 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

*“Art. 23. Obblighi degli utilizzatori*

*1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare: a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera; b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili.*

2 . Ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti”.

Inoltre, l’art. 27, comma 1, richiamato dalla disposizione appena riportata, prevede che:

“Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:

a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;

b ) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi”.

11.2. Il Collegio osserva che, anche aderendo all’interpretazione prospettata dalla parte ricorrente circa la non applicabilità alla trattativa tra le parti dell’art. 22 del d.vo cit., le conclusioni cui è pervenuta l’Autorità quanto all’archiviazione del procedimento avviato nei confronti di **Netflix** resterebbero comunque valide avendo esclusivo riguardo – secondo l’interpretazione fornita dalla parte ricorrente - alle previsioni di cui all’art. 23 del medesimo decreto legislativo.

A tale riguardo occorre evidenziare che l’Autorità ha giustificato l’archiviazione del procedimento nei confronti della controinteressata

osservando che *“Netflix, in ossequio alle disposizioni del comma 2 dell’art. 23, ha esercitato il diritto di cui all’articolo 27, indicando tempestivamente ad Artisti7607 le informazioni indispensabili di cui non era in possesso, e di converso a disposizione della Collecting. Pertanto, per quanto disposto dal predetto comma, il termine di 90 giorni per la fornitura di informazioni, di cui al comma 1 dell’art. 23, è da ritenersi sospeso non avendo la Società ricevuto tutte le informazioni corrette, complete e congruenti da parte della Collecting; pertanto, nel caso di specie non può essere accolta la denuncia di violazione dell’art. 23 da parte di Netflix”*.

A tale risultato l’Autorità è pervenuta valorizzando il fatto che sebbene l’art. 23 al primo comma preveda che *“entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva ... le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette”*, tuttavia, al secondo comma, stabilisce che *“ove necessario all'assolvimento dei propri obblighi, gli utilizzatori esercitano senza indugio il diritto di informazione di cui all'articolo 27, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso. In questa ipotesi il termine di 90 giorni è sospeso fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti”*.

11.3. Più specificamente, nella avversata delibera, l’Autorità:

1) senza essere contraddetta sul punto dalla parte ricorrente, ha interpretato il combinato disposto delle due disposizioni appena richiamate (art. 23 comma 2, e art. 27, comma 1), individuando le condizioni in presenza delle quali si verifica l’effetto di sospensione che fa temporaneamente venire meno - fino alla data di ricezione di informazioni dovute - gli obblighi informativi imposti dall’art. 23 cit. a carico dell’utilizzatore:

*“l’effetto di sospensione dell’esigibilità dell’assolvimento dell’obbligo informativo da parte dell’utilizzatore [è ancorato] al ricorrere della duplice condizione secondo cui le informazioni mancanti*

*a) siano indispensabili per l’assolvimento dei propri obblighi [art. 23, comma 2] e*

*b) riguardino specificatamente i dati in possesso degli organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti relativamente ad opere, ovvero le tipologie a cui queste fanno riferimento, ed altri materiali gestiti da OGC ed EGI, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi [art. 27, comma 1]”.*

2) ha ritenuto ricorrere le condizioni per considerare sospesa - a decorrere dalla richiesta di informazioni formulata da **Netflix** (in data 17 marzo 2017: pag. 8 della delibera, punto 2, lett. d) e fino alla data di adozione dell’avversata delibera - l’esigibilità dell’assolvimento dell’obbligo informativo gravante sull’utilizzatore, la cui violazione è l’oggetto della contestazione nei confronti di **Netflix**.

11.4. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente (secondo la quale *“dalla lettura del combinato disposto degli articoli 23 e 27 del Decreto in alcun modo emerge l’obbligo degli OGC di comunicare ... la propria rappresentatività”*), il Collegio ritiene che ricorressero entrambe le condizioni che determinavano la sospensione degli obblighi informativi gravanti su **Netflix**, sicché l’Amministrazione ha correttamente ritenuto non configurata la violazione del menzionato articolo 23.

11.4.1. Quanto alla prima condizione, le informazioni richieste da **Netflix** - in particolare quelle relative alla rappresentatività della ricorrente - dovevano ritenersi effettivamente necessarie ai fini dell’assolvimento dei propri obblighi informativi da parte della stessa **Netflix**.

A tale riguardo, nella delibera l’Autorità dopo aver premesso che *“la ricostruzione della composizione degli aventi diritto di ciascuna opera [è]*

*un'operazione che può presentare maggiori livelli di difficoltà, ma che risulta indispensabile per consentire di ricondurre la titolarità dei diritti di ciascun'opera utilizzata a ciascun organismo di gestione collettiva, laddove siano presenti più organismi di gestione collettiva attivi nella stessa categoria di titolari, specie laddove si consideri che non esistono, o non sono utili a questi fini, allo stato attuale, banche dati centralizzate, né con riferimento agli aventi diritto, né per quanto riguarda le opere”, ha osservato che “nel febbraio 2022, Artisti7607 ha fornito le proprie rivendicazioni, indicando quali fossero, all'interno di ciascuna opera, gli AIE di propria spettanza, cioè a dire che avevano conferito un mandato alla Collecting, indicando, successivamente, anche la qualifica di artista primario e comprimario, e quella di attore o di doppiatore. Tale rivendicazione, tuttavia, per quanto opportuna e necessaria, si è dimostrata di per sé insufficiente per ponderare la presenza degli AIE rivendicati rispetto al totale degli aventi diritto, nonché rispetto a quelli già rivendicati da Nuovo Imaie, a quelli potenzialmente (e, poi, effettivamente rivendicati) da RASI, nonché agli AIE apolidi. Al fine di poter procedere compiutamente alla ponderazione della presenza di artisti rappresentanti dalla Collecting, infatti, risultava, dirimente poter sapere quale fosse la percentuale costituita dai mandanti di Artisti7607 rispetto al totale degli aventi diritto di ciascuna opera. In altre parole, le informazioni condivise non hanno consentito di individuare la rappresentatività di Artisti7607, cioè a dire la quota di mercato della Collecting sul catalogo di **Netflix** per ciascuno degli anni in questione. In un contesto nel quale sono presenti più operatori, tale informazione sembra essere dirimente anche a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato. Di fatti, nel caso del metodo utilizzato da **Netflix** con altre collecting, ed in particolare con il Nuovo Imaie, la “quota di mercato” calcolata come percentuale degli artisti tutelati dalla Collecting sul totale degli aventi diritto, è utilizzata come fattore della formula, assieme alla tariffa ed al numero di visualizzazioni,*

*sicché il compenso spettante all'OGC varia a seconda della maggiore o minore presenza degli attori tutelati (ponderati anche in funzione della qualifica all'interno di ciascuna opera), oltre che dell'effettivo utilizzo di quelle opere. Tuttavia, anche laddove il modello utilizzato fosse quello del "pay-per-use", in un simile contesto, le informazioni sulla rappresentatività sono imprescindibili. A differenza di quanto potrebbe accadere, ad esempio, per i produttori fonografici, infatti, nel caso degli AIE (sia di opere audiovisive che di opere musicali) in ogni opera è presente più di un avente diritto, ciascuno dei quali potrebbe essere amministrato da una collecting diversa. La compresenza di artisti tutelati da diverse collecting richiede necessariamente di misurare quanto ciascuna di esse è "rappresentativa" all'interno di un'opera. Solo conoscendo in partenza il numero totale degli aventi diritto è possibile effettuare in maniera corretta questa attribuzione evitando ogni possibile distorsione".*

Orbene, tali affermazioni, con le quali l'Autorità sostiene che le informazioni sulla rappresentatività della ricorrente erano prodromiche rispetto all'adempimento da parte dell'utilizzatore degli obblighi informativi posti a suo carico, non sono state specificamente contestate dalla parte ricorrente, la quale si è limitata ad affermare apoditticamente nel ricorso che *"al fine di determinare la reale rappresentatività, risulta fondamentale per le OGC poter valutare ex ante una serie di informazioni rilevanti nella disponibilità di ciascun utilizzatore soprattutto informazioni di carattere economico sui ricavi e sul numero di abbonati"*; e, nella memoria di replica, che *"è proprio grazie [alle informazioni dovute da Netflix] che è possibile determinare ... la rappresentatività (che non è predeterminata ma è calcolata anche sulla base dei dati economici relativi al singolo utilizzatore) ... In assenza delle informazioni economiche richieste a Netflix risulta pertanto alquanto difficile per la Ricorrente*

*determinare con certezza sia la propria rappresentatività rispetto al catalogo dell'Utilizzatore".*

È agevole rilevare che tali rilievi, ampiamente generici - non essendo chiarito perché le informazioni sui ricavi e sul numero di abbonati dell'utilizzatore sarebbero indispensabili per determinare il dato relativo alla rappresentatività dell'OGC rispetto al catalogo dell'utilizzatore - non consentono di superare le argomentazioni contenute nella delibera in ordine al carattere "imprescindibile" e "dirimente" delle informazioni in discussione.

Inoltre, non è secondario osservare come parte ricorrente abbia altresì ommesso di contestare specificamente la ricostruzione della prassi negoziale vigente tra OGC ed utilizzatori operata da **Netflix** nella propria memoria, secondo cui *"in tutti gli accordi con altre collecting societies, sia italiane che straniere, il processo di calcolo del compenso prevede che venga prima identificata la rappresentatività della collecting in termini sia di opere appartenenti al catalogo dell'utilizzatore in quel determinato territorio in cui sono presenti i mandanti per i quali la collecting intende riscuotere il compenso, sia di percentuale degli aventi diritto mandanti di quella collecting in relazione al cast di ciascuna opera. Dopo tale identificazione avviene lo scambio dei dati che consentono di calcolare il compenso applicando la formula concordata contrattualmente in base alla tariffa pubblica della collecting"*.

11.4.2. In ordine al ricorrere della seconda condizione, va osservato che tra le informazioni dovute dagli organismi di gestione collettiva ai sensi dell'art. 27 del d.vo cit. - che peraltro non reca un'elencazione tassativa, come si desume dall'utilizzo dell'avverbio "*almeno*" - sono espressamente menzionate, *inter alia*, anche le informazioni relative alla rappresentatività (nel senso indicato nell'avversata delibera) degli organismi di gestione collettiva: *"gli organismi di gestione collettiva ... mettono a disposizione ... tempestivamente, almeno le seguenti informazioni: ... i diritti che*

*rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi ... le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi”.*

Ne discende come non possa dirsi che i dati concernenti la rappresentatività dell’OGC esulino dal novero delle informazioni dovute dagli organismi di gestione collettiva ai sensi del citato art. 27, comma 1, del citato decreto legislativo.

11.5. Le considerazioni espone, alla luce delle quali l’obbligo informativo oggetto della contestazione doveva ritenersi sospeso fino al momento dell’adozione dell’avversata delibera, sono di per sé sole capaci di giustificare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio nei confronti della controinteressata e, pertanto, consentono di assorbire l’esame degli ulteriori profili di doglianza articolati dalla parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso.

12. Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta l’eccesso di potere nel quale sarebbe incorsa l’Autorità per aver erroneamente interpretato e applicato le norme del d.vo n. 35/2017 senza tenere conto di quanto espresso dalla ricorrente stessa in sede di audizione.

La doglianza è priva di pregio.

Il fatto che l’Autorità, in sede di audizione, abbia chiesto alla società ricorrente (e alla parte controinteressata) di fornire la propria interpretazione circa il combinato disposto degli artt. 22 e 23 non implica, infatti, una adesione da parte dell’Autorità alle tesi espone dalla ricorrente.

Né - peraltro - risulta che *“in sede di audizione l’Autorità ha concordato con l’impostazione fornita da Artisti 7607”*, come affermato dalla parte ricorrente.

Sotto diversa angolazione la ricorrente ha contestato come nella avversata delibera non vi sia traccia dell’indicazione delle ragioni *“per cui la*

*Direzione abbia deciso di discostarsi così palesemente dal parere del Servizio Giuridico”.*

Anche tale censura non coglie nel segno.

Dalla lettura di entrambi i pareri forniti dal servizio giuridico dell’Autorità (datati 12 luglio 2023 e 1 agosto 2023) emerge che quest’ultimo ha condiviso la proposta formulata dalla direzione concernente l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato a carico **Netflix**.

In particolare, nel primo parere reso, il servizio giuridico dell’Autorità conclude nei seguenti termini: *“considerato che le motivazioni poste alla base della proposta di archiviazione appaiono plurime e parimenti idonee a sostenere la conclusione dell’archiviazione del procedimento (cfr. inter alia, le molteplici inadempienze informative dedotte da **Netflix** a carico di Artisti 7607, accertate nel corso dell’istruttoria, che sembrano rendere di per sé inesigibili l’assolvimento l’obbligo ex art. 23 contestato all’utente; nonché, la non piena coerenza delle informazioni richieste dalla collecting rispetto alla canone di proporzionalità e di buona fede delle trattative), si rimette alla Direzione competente ogni opportuna valutazione sulla conclusione del procedimento”.*

Nel secondo parere il servizio giuridico afferma che *“qualora emergesse, invece, che la richiesta di **Netflix** avanzata ex art. 27 del Decreto fosse giustificata da oggettive carenze di dati e logicamente pregiudiziale all’assolvimento dei propri obblighi informativi, occorrerà verificare, in secondo luogo, se le risposte fornite da parte di Artisti 7607 siano state (o meno) complete ed esaustive in base ai medesimi canoni di proporzionalità e adeguatezza sopra riportati, giacché in presenza di eventuali omissioni di elementi essenziali in possesso dell’organismo di gestione collettiva (o che comunque avrebbe dovuto per legge detenere e rendere pubblici), dovrebbe conseguentemente ritenersi “sospeso” e quindi inesigibile l’obbligo informativo di cui all’art. 23 del Decreto”.*

Pertanto, siccome l’Autorità non risulta essersi discostata dalle conclusioni rassegnate dal servizio giuridico, non gravava sulla medesima un obbligo di motivazione “rafforzato” relativamente alle ragioni dell’asserito disallineamento rispetto al contenuto dei richiamati pareri.

13. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile per carenza di interesse ed in parte respinto.

14. La novità delle questioni esaminate giustificano l’integrale compensazione le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Giuseppe Grauso, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Bianchi**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Mele**

**IL SEGRETARIO**